



ORDINANZA DEL PRESIDENTE

N. 25 DEL 17/04/2020

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE,

- **VISTA** la Legge n. 84/1994 così come da ultimo modificata ed integrata, che attribuisce a questa Autorità i compiti di indirizzo, programmazione e regolamentazione delle attività nell'ambito delle circoscrizioni territoriali di relativa competenza, ivi incluso il porto di Ancona;
- **VISTA** la precedente Ordinanza di questa Autorità n.17 in data 20/03/2020, con la quale, per la tutela della salute umana a fronte dell'emergenza epidemiologica da "Coronavirus - Covid 19" in atto, in considerazione delle disposizioni normative in proposito emanate dai competenti organi di Stato, si provvedeva all'interdizione al pubblico accesso dell'area del porto storico di Ancona, precisamente dalla via Da Chio sino a tutta la zona del molo nord, ciò con eccezione – pur nel rispetto delle stesse disposizioni normative nazionali – per quanto segue:
 - esigenze di polizia e di pubblico soccorso;
 - servizi tecnico-nautici;
 - attività lavorative strettamente legate ai servizi pubblici ed istituzionali, nonché all'operatività portuale in corso;
 - attività lavorative riguardanti cantieri od operazioni manutentive in atto;
 - transiti legati alle operazioni di sbarco ed imbarco sulle navi traghetto;
 - domicili presso gli ambiti portuali interessati;
- **VISTE**, inoltre, le precedenti Ordinanze di questo Ente n. 20 in data 02/04/2020 e n. 24 in data 11/04/2020, in base alle quali, in relazione all'effettiva evoluzione della predetta emergenza epidemiologica ed alla luce dei provvedimenti da ultimo emessi in proposito dai competenti organi di Stato, risulta prorogata sino alle ore 24,00 del 03/05/2020 l'interdizione già come sopra disposta per la zona del porto storico di Ancona;
- **VISTA** la comunicazione pervenuta in data odierna dalla "Poste Italiane s.p.a." (assunta al protocollo di questo Ente con n. 4724 in data 17/04/2020), con la quale si informa che, dalla giornata del 20 aprile p.v., l'ufficio postale della società medesima denominato "Ancona 3", ricadente all'interno del predetto ambito portuale di Ancona, verrà riaperto all'esercizio delle attività per i servizi postali a cui è normalmente deputato;
- **CONSIDERATO** che tali servizi sono inquadrabili nel codice ATECO 53 "Servizi postali e attività di corriere", pertanto, ai sensi del D.P.C.M. n. 10 aprile 2020, non sono oggetto di sospensione pur nell'attuale circostanza emergenziale;
- **RITENUTO** di dover quindi consentire l'accessibilità nell'area portuale come sopra interdetta – in via eccezionale e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni



normative – per l’utenza del summenzionato ufficio postale nonché dei lavoratori ivi operanti a qualunque titolo;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, ORDINA

Art. 1

Dalle **ore 07,00 del giorno 20 aprile p.v.**, ferma restando l’interdizione già disposta con precedenti provvedimenti di questo Ente nelle premesse richiamati, è consentito – in via eccezionale – l’accesso nella zona del porto storico di Ancona per gli utenti dell’ufficio postale denominato “Ancona 3” sito presso la stessa zona portuale, nonché per i lavoratori comunque operanti nell’ambito dei servizi erogati dall’ufficio medesimo (corrieri, fattorini, etc.).

L’accesso di cui sopra è da intendersi consentito nei limiti di quanto strettamente necessario per la fruibilità o l’espletamento dei servizi del predetto ufficio postale.

In merito a detto accesso, è fatta salva ogni disposizione derivante dalle vigenti norme legislative e, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, dalle precedenti ordinanze di questo Ente.

Art. 2

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante:

- l’affissione all’albo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- l’inclusione alla pagina “*Ordinanze*” del sito internet dell’Ente medesimo;
- la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali e gli operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nel porto di Ancona.

Art. 3

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell’art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

IL PRESIDENTE
(*Rodolfo Giampieri*)